



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza energetica

Dipartimento sviluppo sostenibile

Il Capo Dipartimento

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO, in particolare, l'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che prevede che il Capo dipartimento: *“a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”* e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, il secondo, terzo e quarto periodo del comma 7 dell'articolo 2, del d.P.C.M. n. 128/2021;

VISTO il d.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il d.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, che prevede, tra l'altro, che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024 di *“Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”* - Registrazione CdC n. 242 del 30/01/2024

VISTO il Decreto Ministeriale n. 18 del 12 gennaio 2024 di *“Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”* – Registrazione CdC n. 521 del 15/02/2024;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”;

VISTO il D.M. 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024- 2026;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica 2024-2026 approvato con decreto del Ministro, prot. n. 40 del 31.01.2024 e registrato dalla Corte dei Conti in data 21/02/2024 al n.537;

VISTO il decreto ministeriale n. 100 del 14 marzo 2024 con il quale il Ministero ha approvato la Direttiva generale recante indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data

CONSIDERATO che a seguito della modifica del Regolamento di organizzazione, il quadro dei destinatari della presente Direttiva generale è pertanto il seguente: Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG, CdR 12); Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS, CdR 13); Dipartimento energia (DiE, CdR 14); Dipartimento Unità di missione per il PNRR (CdR 15); Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro (UDG-UDCM, CdR 1);

CONSIDERATO il quadro di programmazione strategica definita dalla presente direttiva, avviene sulla base della vigente articolazione degli uffici del Ministero come di seguito riportato:

DIAG - Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale, articolato in 4 Direzioni generali denominate come di seguito riportato: 1) Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC); 2) Direzione generale innovazione tecnologica (ITEC); 3) Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF); 4) Direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM).

DISS - Dipartimento sviluppo sostenibile, articolato in 4 Direzioni generali denominate come di seguito riportato: 1) Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB); 2) Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA); 3) Direzione generale valutazioni ambientali (VA); 4) Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC).

DI E - Dipartimento energia, articolato in 4 Direzioni generali denominate come di seguito riportato: 1) Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA); 2) Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE); 3) Direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE); 4) Direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF).

UM – Dipartimento Unità di missione per il PNRR, articolata in 2 Direzioni generali denominate come di seguito riportato: 1) Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo 2) Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico

CONSIDERATI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono stati nominati i Direttori generali preposti alle Direzioni generali incardinate nel Dipartimento DiSS:

- 1) Ing, Luca Proietti Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);
- 2) Dott. Giuseppe Lo Presti Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA);
- 3) Arch. Gianluigi Nocco Direzione generale valutazioni ambientali (VA);
- 4) Dott. Carlo Zaghi Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC);

SENTITO l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance;

INFORMATI i Direttori generali preposti alle Direzioni generali incardinate nel Dipartimento DiSS;

DECRETA

Articolo 1

(Assegnazione delle risorse finanziarie e umane e dei correlati obiettivi)

1. Fermo restando il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 gennaio 2024, n. 22, per la gestione unificata delle spese a carattere strumentale relative all'esercizio finanziario 2024, al fine di dare attuazione alle priorità ed agli indirizzi del Ministro, sono individuati e assegnati, ai titolari delle Direzioni generali del DiSS, gli obiettivi di cui all'allegato A, nonché le correlate risorse finanziarie, di cui all'allegato B, nell'ambito della seguente missione:

a) Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018).

2. La quantificazione delle citate risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, è quella definita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023 "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*", pubblicato nel supplemento ordinario n.303 della G.U.R.I. del 30 dicembre 2023, nonché dei residui di stanziamento in corso di accertamento, ai sensi dell'art. 34-bis e 34-ter della legge n. 196/2009.

3. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, compresi gli accantonamenti in forma di provvedimenti legislativi in corso di gestione, oltre alle risorse finanziarie in termini di residui, si intendono acquisiti automaticamente nella presente direttiva, in coerenza con quanto riportato nelle note integrative a consuntivo.

4. Le ulteriori ed eventuali disponibilità derivanti da sopravvenute variazioni di bilancio sono da intendersi assegnate alle Direzioni generali di cui all'articolo 1, comma 1, già titolari delle relative funzioni di competenza, sulla base delle vigenti norme di organizzazione.

5. Le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle Direzioni generali sono assegnate secondo l'attuale dotazione disponibile nelle aree e strutture da esse dipendenti.

Articolo 2

(Attuazione dell'articolo 2, comma 7, del DPCM n. 128 del 2021)

1. I titolari delle Direzioni generali provvedono ad organizzare l'azione amministrativa della Struttura di competenza al fine di trasmettere preventivamente al Capo Dipartimento gli atti individuati dal presente articolo.

2. Sono trasmessi al Capo Dipartimento, ai fini del preventivo nulla osta all'adozione di cui all'articolo 2, comma 7, terzo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, i seguenti atti:

a) schemi di convenzioni con gli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché accordi di programma o altri atti aventi natura convenzionale con soggetti di diritto pubblico propedeutici ad impegni di spesa di ammontare superiore a 431.000,00 (quattrocentotrentunomilaeuro/00);

b) schemi di atti costituenti determine a contrarre, bandi di gara o inviti alla presentazione dei progetti, propedeutici ad impegni di spesa di ammontare superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) da appostarsi su capitoli aventi natura di investimenti;

c) richieste di pareri agli organi consultivi dell'amministrazione.

3. I titolari delle Direzioni generali trasmettono al Capo Dipartimento, almeno 15 giorni prima dell'adozione, gli schemi di atti e di provvedimenti di cui al comma 2, corredati dalla documentazione di supporto. Il Capo Dipartimento verifica gli atti e i provvedimenti per i profili attinenti all'idoneità degli stessi al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro.

Articolo 3

(Direttive operative per la gestione delle attività)

1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 2 e in conseguenza dell'attribuzione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, i titolari delle Direzioni generali:

- a) assumono impegni di spesa ed emettono i relativi ordini di pagare, entro i limiti dettati dalle effettive disponibilità finanziarie, sui fondi di competenza, cassa, sui residui e sulle reiscrizioni di bilancio nell'ambito delle disponibilità assegnate, iscritte sui capitoli di bilancio di pertinenza;
- b) provvedono alla firma di atti e provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico;
- c) provvedono alla firma di incarichi di missione, nazionali ed internazionali, svolti anche dal personale del Dipartimento, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei pertinenti capitoli di bilancio, al fine di garantire la copertura delle spese;
- d) svolgono gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per gli acquisti e le acquisizioni della P.A., anche mediante procedure ad evidenza pubblica, tra cui la stipula dei contratti di competenza, la sottoscrizione degli atti costituenti determine a contrarre, di bandi di gara, di inviti alla presentazione dei progetti, di decreti di approvazione di graduatoria relativi alla concessione di contributi, nonché di risposte a pareri di carattere generale.

Articolo 4

(Monitoraggio delle attività)

1. I Direttori generali orientano le proprie attività perseguendo costantemente il rispetto dei termini dei procedimenti cui sono preposti.

2. Il Capo del Dipartimento può convocare periodicamente i Direttori generali per il monitoraggio dell'andamento delle attività, ovvero richiedere ogni utile informazione al fine di monitorare il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati.

3. Con particolare riferimento agli adempimenti relativi alla decretazione attuativa delle norme di legge, il Capo Dipartimento può convocare, periodicamente, i Direttori generali ovvero acquisire relazioni di monitoraggio quindicinali sul grado di attuazione della normativa di rango primario.

Articolo 5

(Direttive operative per il coordinamento tra Dipartimento e Direzioni Generali)

1. Gli schemi di atti da sottoporre alla firma del Ministro, nonché gli atti e le questioni che richiedono risposta scritta del Ministro, sono trasmessi al Capo Dipartimento per l'apposizione del visto preventivo all'inoltro al Ministro, per il tramite del Capo di Gabinetto, salvo i casi di assoluta urgenza o indifferibilità. In tali ultime evenienze, i Direttori generali provvedono a dare conoscenza al Capo Dipartimento dell'inoltro degli atti al Capo di Gabinetto, integrando la comunicazione, anche per le vie brevi, con le necessarie informazioni in merito alle esigenze di indifferibilità e urgenza.

2. I Direttori generali aggiornano il Capo Dipartimento, con cadenza quindicinale o su richiesta, in ordine agli esiti degli atti di seguito indicati:

- ✓ atti relativi alla richiesta di pareri al Consiglio di Stato, all'Avvocatura dello Stato o ad altri organi terzi;
- ✓ atti relativi alle risposte per relazioni alla Corte dei conti;
- ✓ atti relativi al grado di attuazione della normativa primaria;
- ✓ atti relativi allo stato di avanzamento delle procedure di spesa dei fondi strutturali.

3. I Direttori generali delle Direzioni generali ECB, USSA, SPC e VA comunicano, senza indugio, al Capo Dipartimento e alla Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI) ogni elemento informativo in ordine agli atti relativi allo stato delle infrazioni comunitarie.

4. In occasione degli impegni europei ed internazionali del Ministro, ovvero del Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, qualora delegati, i Direttori generali, sulla base delle indicazioni del Consigliere diplomatico, provvedono a trasmettere la necessaria documentazione sulla base dei temi oggetto dell'impegno alla Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI), la quale provvede a curare, sentito il Capo Dipartimento, la predisposizione del fascicolo e degli schemi di posizione da sottoporre al Consigliere diplomatico.

5. I Direttori generali, previa informativa al Capo Dipartimento, possono inviare pareri o proposte riguardanti emendamenti legislativi o schemi di atti di natura regolamentare e non regolamentare, all'esame dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro o dell'Ufficio legislativo; sono fatti salvi gli adempimenti ed il riscontro di elementi informativi con caratteristiche di urgenza richiesti dall'Ufficio di Gabinetto e dall'Ufficio legislativo, rispetto ai quali il Capo Dipartimento, informato per le vie brevi nell'immediato, ne viene posto formalmente a conoscenza in via successiva.

6. In ordine agli atti relativi ai rapporti con il C.I.P.E.S.S. e la sua riunione preparatoria, i Direttori generali provvedono tempestivamente alla loro istruttoria, al fine di consentire al Capo Dipartimento l'adeguata partecipazione alle riunioni preparatorie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, successivamente, per assicurare la piena conoscenza al Ministro, ovvero al Vice Ministro o al Sottosegretario di Stato delegati, nella seduta del C.I.P.E.S.S. o della sua riunione preparatoria. Parimenti, i Direttori generali provvedono tempestivamente all'istruttoria degli elementi informativi per la relazione sullo stato di attuazione del PNRR.

7. Sono inviate, per conoscenza, al Capo Dipartimento le informative di qualsiasi natura, ivi comprese le bozze di comunicati stampa, dirette agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, al Vice Ministro, al Sottosegretario di Stato, fatta salva la disciplina a tutela del dipendente che segnala un illecito, di cui al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

8. Gli atti a firma del Capo Dipartimento sono presentati con appunto/relazione di accompagnamento firmati dal competente Direttore generale.

9. Il Capo Dipartimento coordina la partecipazione delle Direzioni generali ai seguenti incontri:

- a) riunioni convocate presso il Ministero dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario di Stato;
- b) riunioni convocate dagli altri Dipartimenti o da Direzioni generali incardinate in altri Dipartimenti;
- c) riunioni e/o conferenze programmate presso altri Ministeri o Istituzioni nazionali;

10. I Direttori generali assicurano il rispetto delle scadenze indicate dal Dipartimento per le risposte, anche informali, a quesiti, interrogazioni, pareri o altro, con priorità in ordine a tutti i casi in cui il lasso temporale residuo non consente al Dipartimento di esprimere la propria posizione su una specifica materia di competenza.

Articolo 6

(Ulteriori aspetti organizzativi)

1. I titolari delle Direzioni generali di cui all'articolo 1, comma 1, comunicano all'Ufficio Centrale di Bilancio, informandone simultaneamente il Dipartimento, i provvedimenti con i quali attribuiscono ai dirigenti degli uffici dirigenziali non generali delle rispettive Direzioni generali gli incarichi e la responsabilità dei programmi di azione o delle altre funzioni di competenza e le conseguenti risorse umane e finanziarie.
2. I titolari delle Direzioni generali e i relativi dirigenti devono monitorare e rafforzare, continuativamente, il presidio sulle misure di prevenzione della corruzione, nonché quello sul rispetto degli obblighi di trasparenza, mediante l'attivazione e il monitoraggio costante di processi idonei, in coerenza con il PIAO vigente.
3. Gli atti di indirizzo, di coordinamento o comunque di portata generale, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati nella Direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, sono emanati dal Capo Dipartimento sentito il Direttore generale competente.
4. I titolari delle Direzioni generali danno tempestiva informazione al Capo Dipartimento su nomine ovvero su designazioni effettuate, ove possibile anche in via preventiva.

Articolo 7

(Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. I Direttori generali adottano atti idonei a dare concreta attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, verificano la sussistenza delle condizioni di igiene e sicurezza degli spazi utilizzati dal personale di appartenenza e segnalano eventuali carenze agli uffici competenti per materia. Vigilano, altresì, affinché nelle strutture di competenza vengano adottate le misure atte a prevenire i rischi organizzativi e/o psicosociali.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Le attività poste in essere dalle Direzioni generali per il perseguimento della presente Direttiva di Dipartimento devono essere correlate ad una specifica azione di monitoraggio che dia ragione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità degli interventi della Pubblica Amministrazione.
2. In caso di evoluzione degli obiettivi e della programmazione sulla base degli indirizzi del Ministro, ovvero di assegnazione di ulteriori obiettivi nonché di eventuali variazioni dell'assetto organizzativo del Ministero per effetto di sopravvenute modifiche normative, si opererà alla revisione della presente Direttiva di Dipartimento, secondo la vigente normativa.
3. Il presente provvedimento è comunicato all'Ufficio di Gabinetto del Ministro, trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza e all'Organismo Indipendente per la Valutazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Il Capo Dipartimento

Laura D'aprile

(documento informatico firmato digitalmente)